



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA**

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

*Settore acquisti, gare, contratti*

## **CAPITOLATO DI ONERI**

**Affidamento in concessione del servizio di somministrazione di bevande/alimenti a mezzo di distributori automatici presso le varie sedi dell'Università degli Studi dell'Aquila per un periodo di 4 (quattro) anni.**

**CIG: 729439010E**

### **Art. 1 Oggetto e durata della concessione**

1. Oggetto della presente procedura è l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione automatica di bevande, calde e fredde, e prodotti alimentari preconfezionati, da svolgere mediante installazione e gestione di appositi distributori automatici presso le sedi dell'Università degli Studi dell'Aquila, come elencati nell'allegato 1.
2. La concessione riguarda un unico lotto, costituito da n. 47 distributori (al momento esistenti) collocati nelle sedi di cui al precedente Allegato 1.
3. La concessione comprende la disponibilità degli spazi individuati dall'Università per la collocazione dei distributori e prevede le seguenti attività da parte del concessionario:
  - Fornitura, trasporto, installazione e messa in funzione dei distributori nelle sedi cui sono destinati, all'inizio del servizio o, nel corso del contratto, quando richiesto dall'università;
  - Realizzazione e/o adeguamento di impianti di allaccio elettrici e idrici per l'alimentazione dei distributori;
  - Gestione, rifornimento, pulizia e manutenzione dei distributori, per tutta la durata del contratto;
  - Disinstallazione, rimozione e ritiro dei distributori, al termine del servizio o, nel corso del contratto, quando richiesto dall'Università, e contestuale ripristino degli spazi.
4. Il numero dei distributori attualmente presenti nelle varie sedi universitarie potrà essere oggetto di revisione o modifica in conformità all'art. 106 comma 2, codice degli Appalti, per far fronte a nuove e impreviste necessità dell'Ateneo.
5. La durata della concessione è di anni 4 (quattro) con decorrenza dalla data di stipula del contratto, o, se precedente, dalla data del verbale di consegna del servizio.
6. Il contratto potrà essere prorogato per garantire la continuità della gestione per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure volte all'individuazione del nuovo concessionario.



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA**

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

*Settore acquisti, gare, contratti*

**Art. 2 Valore della concessione**

1. Il valore della concessione è stato stimato in €. 225.000,00 (duecentoventicinquemila) annui, per un importo totale quadriennale pari ad €. 900.000,00 (novecentomila).
2. Ai sensi dell'art. 167, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il valore della concessione è stato determinato sulla base del fatturato del concessionario, generato per tutta la durata del contratto negli anni 2013-2014-2015-2016, ed è calcolato al netto dell'I.V.A.
3. Il concessionario dovrà corrispondere all'Università un canone annuale, a titolo di rimborso forfettario annuo per il consumo di acqua, energia elettrica e smaltimento rifiuti, nonché a titolo di corrispettivo per l'occupazione degli spazi, di importo pari ad €. 2.000,00 + I.V.A., per ciascuna macchina installata.

**Art. 3 Direttore dell'esecuzione del contratto e coordinatore del servizio**

1. Su proposta del RUP viene nominato il Direttore dell'esecuzione del contratto (**DEC**), il quale provvede alle attività di direzione, coordinamento e controllo tecnico-contabile nella fase esecutiva del contratto. Il DEC deve assicurare la regolare esecuzione in conformità alle disposizioni contenute nei documenti contrattuali e alle condizioni offerte dal concessionario in sede di gara.
2. A titolo esemplificativo il DEC provvede a:
  - verificare che l'installazione iniziale dei distributori sia conforme a quanto previsto dal Capitolato e relativi allegati;
  - verificare che la qualità, le caratteristiche e i prezzi dei prodotti in distribuzione siano conformi a quanto previsto dal Capitolato e dall'offerta presentata dal concessionario in sede di gara;
  - verificare la regolarità nel pagamento delle rate di canone da parte del concessionario, rilevare ritardi, disservizi e inadempienze da parte del concessionario
3. Il concessionario, prima dell'inizio del servizio deve nominare il coordinatore del servizio (**CS**), in grado di coordinare tutte le attività previste dal Capitolato, nonché un suo sostituto.
4. I nominativi del CS e del suo sostituto, nonché i rispettivi recapiti telefonici e di posta elettronica, devono essere notificati per iscritto all'Università prima della stipula del contratto o della data del verbale di consegna del servizio.



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA**

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

*Settore acquisti, gare, contratti*

5. Il CS (o il suo sostituto, in caso di assenza del CS), è responsabile dell'organizzazione, della programmazione e dell'esecuzione delle attività connesse con la concessione. Deve mantenere un contatto continuo con il DEC, rendendosi sempre reperibile nell'arco della giornata lavorativa.
6. Il CS rappresenta il concessionario a tutti gli effetti, e, pertanto, tutte le comunicazioni a lui rivolte dall'Università e/o dal DEC si intendono fatte al concessionario.

**Art. 4 Canone di concessione**

1. Il concessionario corrisponde all'Università un canone di concessione annuale forfettario onnicomprensivo (comprensivo del consumo di acqua, energia elettrica, smaltimento dei rifiuti e corrispettivo per l'occupazione degli spazi), pari ad €. 2.000,00 + IVA per ciascuna macchina installata. Il concessionario provvede al pagamento del canone annuale in rate semestrali anticipate, che devono essere corrisposte entro 30 giorni solari dall'inizio del semestre di riferimento. La relativa disposizione di bonifico deve essere trasmessa al DEC entro 7 (sette) giorni solari successivi al versamento.
2. I versamenti sono effettuati dal concessionario tramite appositi bonifici sul conto corrente bancario dell'Università presso l'istituto cassiere, previa emissione di relative fatture da parte dell'Amministrazione.
3. Il concessionario si impegna a pagare per intero le rate di canone, senza mai poterle scomputare o diminuire, per qualunque contestazione o richiesta intenda promuovere nei confronti dell'Amministrazione, e qualunque sia l'andamento economico del servizio e dell'attività di distribuzione correlata.

**Art. 5 Personale addetto**

1. Il concessionario deve disporre, per l'espletamento delle attività operative connesse con la concessione, di personale adeguatamente qualificato, regolarmente inquadrato nei rispettivi livelli professionali del CCNL del settore, nonché in possesso delle autorizzazioni sanitarie e dei requisiti previsti dalla normativa vigente per le specifiche mansioni da svolgere.
2. In particolare, il personale utilizzato per l'espletamento delle attività di manutenzione e riparazione dei distributori deve essere dotato di idonei attestati tecnico-professionali.
3. Il concessionario deve impiegare un numero di addetti sufficiente a garantire la continuità, l'efficienza e la regolarità del servizio di distribuzione, organizzando opportunamente le attività connesse e tenendo conto dei periodi e degli orari di massima utilizzazione dei distributori da parte degli utenti.



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA**

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

*Settore acquisti, gare, contratti*

4. Durante le attività operative all'interno delle sedi dell'Università, gli addetti del concessionario sono obbligati a:

- indossare un apposito cartellino personale di riconoscimento, riportante, la denominazione sociale del concessionario e il proprio nominativo;
- mantenere un comportamento irreprensibile, improntato alla massima educazione e correttezza nei confronti dei referenti dell'Università e degli utenti della distribuzione;
- attenersi alle prescrizioni normative nazionali e comunitarie in materia di disciplina igienica della vendita e distribuzione di prodotti alimentari e bevande ed al manuale HACCP adottato dal concessionario.

**Art. 6 Distributori automatici**

1. Il concessionario si impegna a garantire l'installazione di apparecchi di distribuzione nella sede centrale dell'Università, e nelle altre diverse sedi, nel numero che verrà concordato con l'Università stessa e che comunque non potrà mai essere inferiore, per sede, ad almeno uno per bevande calde ed uno per bevande fredde ed uno per distribuzione alimenti preconfezionati.
2. Come caratteristiche generali, i distributori automatici utilizzati per la concessione devono:
  - Essere conformi a quanto previsto dalle norme vigenti, in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza e prevenzione degli incendi;
  - Rispettare le norme tecniche, nazionali e comunitarie, per la sicurezza degli apparecchi alimentati da energia elettrica ed essere forniti di certificazione CE marcature CE;
  - Rispettare i parametri massimi di rumorosità e vibrazione previsti dalla legge;
  - Essere conformi ai requisiti e alle prescrizioni delle norme, nazionali e comunitarie, in materia igienico-sanitaria.
3. In particolare, riguardo all'ultimo punto, devono prevedere soluzioni tecnico-costruttive idonee a garantire la massima efficienza in termini di igiene, quali, a titolo esemplificativo:
  - impiego, per le parti e superfici interne a contatto con gli alimenti, di materiali riconosciuti e certificati, resistenti alle ripetute operazioni di pulizia e disinfezione e alle temperature previste, sia in esercizio che nelle fasi di igienizzazione;
  - sorgenti interne di calore opportunamente collocate e isolate, in modo da non influire negativamente sulla conservazione dei cibi e delle bevande;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore acquisti, gare, contratti

- adeguata protezione dell'apertura dell'erogazione tale da impedire la contaminazione delle parti interne e dei prodotti erogati.
4. Di seguito si riportano le ulteriori specifiche e i requisiti minimi richiesti per i distributori da installare.
- Essere tutti nuovi o pari al nuovo, perfettamente funzionanti e privi di difetti tecnici;
  - Essere tutti comunque (nel caso di distributori non nuovi) di produzione recente e in grado di fornire prestazioni del tutto equivalenti a quelle dei distributori nuovi;
  - Riportare etichette con chiare indicazioni su marca e tipologia dei prodotti in distribuzione, nonché sui prezzi degli stessi;
  - Segnalare chiaramente, a beneficio degli utenti, l'eventuali indisponibilità dei singoli prodotti;
  - Essere dotati di dispositivo per la regolazione progressiva dello zucchero (per i distributori di caffè e bevande calde).
  - Essere predisposti per il pagamento in contanti, anche banconote, e dotati di dispositivo rendi-resto;
  - Segnalare chiaramente, a beneficio dell'utenza, l'eventuale assenza o esaurimento di monete per il resto;
  - Consentire anche il pagamento con sistema elettronico, tramite dispositivo funzionante con chiave o tessera elettronica ricaricabile in grado di gestire credito a scalare e che garantisce un ulteriore sconto sui prezzi applicati. **La distribuzione delle schede/chiavi magnetiche necessarie per il funzionamento dei distributori è a cura del concessionario.**
  - Nel frontale, le macchine devono riportare, chiaramente visibili ed evidenti, le seguenti diciture; denominazione sociale del concessionario, numero o codice identificativo della macchina, recapito telefonico (numero verde) utilizzabile dagli utenti per segnalare guasti o disfunzioni o mancata o irregolare erogazioni di prodotti e/o eventuali richieste di rimborso.
5. Il concessionario si assume ogni responsabilità (penale, civile, amministrativa, fiscale, sanitaria) derivante dall'uso e dalla gestione dei distributori, esonerando espressamente l'Università). La custodia, la cura e la conservazione delle macchine, rimangono, infatti, a totale carico, rischio e pericolo del concessionario.
6. Il concessionario si impegna altresì a provvedere, a proprie cura e spese, all'installazione di idonei portarifiuti da collocare presso i distributori, previo accordo con i competenti uffici dell'Università.

**Art. 7 Tipologia e gestione dei prodotti**



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore acquisti, gare, contratti

1. Nelle apparecchiature distributrici di bevande e/o altri generi di conforto, da installare negli spazi oggetto della concessione, dovranno essere resi disponibili prodotti di primissima qualità, di preferenza appartenenti a marche di rilevanza nazionale, conformi alle norme specifiche in materia di alimentazione, sanità, igiene e confezionamento di alimenti e bevande. Sulla confezione di ciascun prodotto deve essere riportata ogni indicazione richiesta dalla vigente normativa (denominazione legale o merceologica del prodotto; -Ditta, ragione sociale o marchio depositato della Ditta produttrice; -sede dello stabilimento di produzione e/o di confezionamento; -ingredienti; -indicazione dell'eventuale presenza di additivi, coloranti e/o conservanti, nei limiti previsti dalle vigenti norme; -data di confezionamento e termine entro il quale il prodotto deve essere consumato, per le sostanze alimentari per cui ciò è previsto). **I distributori dovranno garantire anche la distribuzione di alimenti specifici per celiaci e di prodotti biologici o provenienti dal commercio equosolidale.**
2. Il Concessionario risponde direttamente della completa applicazione della normativa vigente e del rispetto degli obblighi connessi con la concessione, in particolare in relazione a:
  - Qualità dei prodotti di vendita;
  - Procedure relative a conservazione, trasporto e manipolazione e distribuzione dei prodotti.
3. In particolare le procedure di stoccaggio conservazione e trasporto dei prodotti e quelle di rifornimento dei distributori devono essere eseguite nel rispetto della normativa sulla sicurezza alimentare secondo la metodologia dei Manuali HACCP adottati dal concessionario, al fine di evitare rischi sanitari e prevenire l'insorgere di problemi igienici.
4. Il concessionario dovrà essere dotato di manuale di autocontrollo, **che dovrà essere allegato in fase di stipulata del contratto**, redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP in conformità alle normative comunitarie e nazionali vigenti. Tale sistema dovrà essere adottato in tutte le fasi della filiera che caratterizzano l'attività svolta (acquisto, stoccaggio, trasporto, installazione, conservazione e distribuzione dei prodotti alimentari).
5. Il concessionario, pertanto, deve osservare e far osservare al personale addetto:
  - Il rispetto del D.Lgs n. 193/2007 e s.m.i. in materia di sicurezza alimentare;
  - L'applicazione delle modalità operative previste dallo standard UNI EN ISO 22000/2005 e dal proprio manuale HACCP;
  - L'adozione di eventuali modifiche operative che dovessero rendersi necessarie nel corso del contratto ai fini igienico sanitari, per modifiche normative o a seguito di specifiche richieste o disposizioni delle autorità sanitarie competenti.
6. I prodotti da fornire dovranno avere le seguenti caratteristiche minime:



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore acquisti, gare, contratti

- Bevande calde: caffè, caffè decaffeinato, caffè d'orzo, cioccolata, tè, ecc..

Le miscele utilizzate ai fini della preparazione delle bevande dovranno rispettare i contenuti minimi di seguito indicati:

Prodotto	Dose minima in grammi
• Caffè	7,2
• Caffè lungo	7,2
• Caffè macchiato	7,2
• Caffè d'orzo	4
• Cappuccino	7,2- (caffè) 11 (latte)
• Cappuccino con cioccolato	7,2 (caffè) 5 (latte) 11 (cioccolato)
• Cioccolato	25
• Cioccolato con latte	18 (cioccolato) 5 (latte)
• Cioccolato forte	28
• The al limone	12
• Caffè decaffeinato	7,2
• Latte	18

**Prodotto Dose minima in centilitri**

Succhi brik in pet o tetra pack	20
Lattine bevande gassate	33
Acqua (naturale, frizzante)	50
Bibite pet (thè limone, Coca Cola, etc.)	50
Integratori	50

- Prodotti confezionati dolci/salati: in monoporzione, appropriata varietà, possibilità di scelta per l'utente, di primarie marche e di origine biologica o proveniente dal commercio equosolidale, prodotti specifici per celiaci.
  - Prodotti freschi (yogurt, panini, tramezzini, ecc.): in monoporzione di primarie marche di origine biologica o proveniente dal commercio equosolidale. I prezzi dei prodotti dovranno essere identici per tipologia di prodotto in tutte le apparecchiature distributrici installate negli spazi oggetto della concessione.
7. Il concessionario è direttamente responsabile della vendita di prodotti avariati, scaduti adulterati, contenenti sostanze nocive, oppure non correttamente conservati e potenzialmente dannosi.



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

*Settore acquisti, gare, contratti*

L'Università si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento nel corso della durata del contratto e senza alcun preavviso, controlli specifici, anche avvalendosi delle autorità sanitarie competenti. Nel caso di riscontri negativi, l'Università addebita al concessionario le spese sostenute per l'analisi e le verifiche tecniche, e procede a risolvere il contratto, ferme restando le conseguenze di natura penale e civile a carico del concessionario.

### **Art. 8 Rifornamento e gestione dei distributori**

1. Il rifornimento dei distributori deve essere eseguito con frequenza adeguata alle singole sedi, in relazione all'utenza potenziale e ai consumi stimati e rilevati, **in modo da mantenere la costante disponibilità dei prodotti, ed in ogni caso, almeno in conformità a quanto dichiarato in fase di offerta tecnica.**
2. Il personale addetto dal concessionario deve provvedere, per ogni passaggio di rifornimento e per ogni distributore, alle seguenti prestazioni minime:
  - Verifica generale della corretta funzionalità delle macchine;
  - Rifornimento delle materie prime e dei prodotti mancanti o carenti;
  - Verifica della disponibilità e della corretta erogazione dei materiali e accessori monouso (quali bicchieri, palette per caffè o bevande calde, etc);
  - Verifica della disponibilità di monete per il resto ed eventuale riempimento dei relativi contenitori;
  - Verifica dell'igiene ed eventuale pulizia e sanificazione delle macchine, sia interna che esterna, tale da garantire la massima igiene e il decoro delle stesse: la pulizia deve essere estesa anche al pavimento e agli spazi adiacenti ogni volta che si rilevino sporcizia e/o rifiuti derivanti dall'uso dei distributori.
3. Il concessionario garantisce l'intervento per la riparazione dei distributori **entro 48 ore dalla chiamata. Per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale come stabilita dall'art. 11 del presente capitolato.**
4. L'Università si riserva il diritto di chiedere lo spostamento degli impianti in ogni momento. In tal caso, le spese per lo spostamento saranno a carico del concessionario.

### **Art. 9 Garanzia definitiva**

1. In caso di aggiudicazione, il concessionario dovrà presentare la garanzia o fideiussione definitiva contestualmente alla sottoscrizione del contratto secondo le modalità previste all'art 103 del D.Lgs n.





**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA**

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

*Settore acquisti, gare, contratti*

50/2016 e s.m.i.. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 dell'art. 103 determina la decadenza dell'affidamento. In caso di raggruppamenti temporanei la garanzia fideiussoria è presentata su mandato irrevocabile della mandataria, in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità tra le imprese.

2. La polizza sarà svincolata al termine dell'affidamento. Qualora l'ammontare della cauzione dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, il concessionario dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente atto, l'Università ha facoltà di dichiarare risolto l'affidamento.

**Art. 10 Utilizzo degli spazi e impiantistica**

1. Il concessionario deve installare i distributori negli spazi individuati con i competenti Uffici dell'Università, posizionandoli in modo da evitare danneggiamento ai locali, in particolare al pavimento ed alle pareti circostanti, adottando gli opportuni accorgimenti.
2. Gli impianti per gli allacciamenti elettrici ed idrici delle macchine devono essere eseguiti a regola d'arte, secondo le norme vigenti e le eventuali prescrizioni degli uffici tecnici, salvaguardando anche l'estetica degli spazi.
3. Il concessionario deve inoltre prevedere l'installazione di distributori di bevande calde autoalimentati, con serbatoio di acqua interno, per le sedi in cui risulti impossibile la realizzazione di idoneo allaccio idrico.
4. Il concessionario si obbliga a:
  - utilizzare gli spazi concessi esclusivamente per le finalità del servizio affidato in concessione e delle attività connesse;
  - dotare i distributori di idonei contenitori portarifiuti, in quantità e di capienza adeguate alle macchine installate ed all'utenza potenziale.
5. Il numero di distributori è quello descritto nella documentazione di gara ma non è vincolante per tutta la durata del contratto. L'Università ha infatti la facoltà, a proprio giudizio ed in relazione alle esigenze delle sedi interessate, di modificare in aumento o in diminuzione il numero dei distributori, inoltre, le collocazioni iniziali possono subire, nel corso del contratto, spostamenti per esigenze proprie dell'Università e/o delle strutture interessate, quali, a titolo di esempio: trasferimento di sedi, necessità di garantire la sicurezza degli edifici ecc...



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

*Settore acquisti, gare, contratti*

**Art. 11 Penali**

1. In caso di ritardo rispetto ai termini indicati nel presente capitolato e nell'offerta tecnica, sia per il rifornimento che per la manutenzione, l'operatore economico sarà tenuto al pagamento di una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale. Nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% si procederà alla risoluzione del contratto (Art. 113 bis comma 2 Codice degli Appalti).

**Art. 12 Disinstallazione e ripristino degli spazi**

1. Al termine del contratto, il concessionario deve provvedere alla disinstallazione ed al ritiro di tutti i distributori installati nel corso della concessione presso le sedi dell'Università, facendosi carico di tutte le spese di ripristino e pulizia degli spazi.
2. Il concessionario uscente ha la facoltà, alla scadenza della concessione, su eventuale richiesta del nuovo concessionario, di cedere, previo corrispettivo, l'impianto realizzato relativo alla fornitura di acqua potabile ed energia elettrica dei distributori.

**Art. 13 Assicurazione**

1. Il concessionario:
  - deve adottare ogni precauzione ed ogni mezzo per evitare danni ai locali in cui sono ubicati i distributori, al proprio personale addetto ed agli utenti della distribuzione automatica;
  - è tenuto al risarcimento degli eventuali danni arrecati, nell'ambito delle attività della concessione, agli stessi soggetti e/o a terzi, mantenendo l'Amministrazione esente da qualsiasi responsabilità in merito;
  - è responsabile dell'operato dei propri dipendenti in caso di eventuali infortuni e/o danni arrecati alle persone ed alle cose, in dipendenza di manchevolezza o trascuratezza nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.
2. A garanzia dell'obbligo di risarcimento, all'atto della stipula del contratto, o, se precedente, alla data del verbale di consegna del servizio, il concessionario deve produrre, in originale o in copia resa conforme, le seguenti polizze assicurative:
  - **polizza assicurativa per responsabilità civile** per eventuali danni apportati sia ai beni di proprietà dell'Amministrazione sia a cose di terzi e persone, con massimale non inferiore ad € 4.000.000,00 per sinistro, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per danni



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

*Settore acquisti, gare, contratti*

- a terzi provocati dall'uso dei distributori ed avente durata contrattuale, esibendo quietanza di rinnovo del pagamento qualora di durata inferiore;
- polizza per **incendio-rischio locativo**, a copertura dei locali concessi e del relativo contenuto. La polizza deve prevedere anche la **garanzia ricorso terzi da incendio**, con un valore massimale per evento non inferiore ad €. 2.000.00,00.
3. Ai sensi del comma 10 art. 103 del Codice degli Appalti, in caso di raggruppamenti temporanei di imprese, le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile della mandataria, in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
  4. La copertura assicurativa può essere rappresentata dalla stipula di nuove polizze oppure da specifiche appendici a polizze preesistenti.

### **Art. 14 Stipula dell'atto negoziale e listino dei prodotti**

1. A seguito dell'aggiudicazione verrà redatto il contratto di concessione al quale verrà allegato il listino dei prezzi dei prodotti.
2. Il contratto sarà stipulato a mezzo di scrittura privata.

### **Art. 15 Modifica del contratto**

1. La concessione può essere modificata, nel periodo di efficacia del contratto, senza necessità di una nuova procedura di aggiudicazione, nei casi ed entro i limiti espressamente previsti dall'art. 175 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

### **Art. 16 Risoluzione del contratto**

1. L'Università procederà alla risoluzione del contratto in conformità a quanto previsto dall'art. 108 del Codice degli Appalti.
2. Si rappresenta che l'Università potrà richiedere la risoluzione degli atti negoziali sempre ed in qualsiasi momento, ricorrendone i presupposti di legge e regolamento, senza che l'impresa possa avanzare alcuna pretesa, nei seguenti casi:
  - per mancato reintegro della garanzia definitiva entro i termini stabiliti;
  - qualora si verifichi anche un solo episodio di frode o di grave negligenza;
  - di cessazione dell'attività, fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa;



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA**

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

*Settore acquisti, gare, contratti*

- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali;
  - vendita di generi alimentari adulterati, avariati e contenenti sostanze nocive e comunque non corrispondenti alle disposizioni in materia di igiene e sanità pubblica;
  - manifesta incapacità e/o grave inefficienza nella gestione ed esecuzione dell'attività prevista;
  - qualora il Concessionario non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa.
3. In tutti i casi di risoluzione del contratto, il concessionario non può vantare pretese di rimborso del canone, ed incorre nella perdita della cauzione definitiva, che è incamerata dall'Amministrazione, salvo ed impregiudicato il diritto dell'Università ad agire per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.
  4. Per i casi di cessazione, revoca d'ufficio, subentro, e per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia all'art. 176 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..
  5. In materia di recesso trova applicazione l'art. 109 del Codice degli Appalti.

**Art. 17 Scorrimento graduatoria**

1. Ai sensi dell'art. 110 del Codice degli Appalti, nelle circostanze ivi previste, l'Amministrazione ha facoltà di affidare il servizio oggetto della concessione al concorrente che segue immediatamente in graduatoria. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

**Art. 18 Spese contrattuali**

1. Tutte le spese del contratto (imposta di bollo e imposta di registro) sono a carico esclusivo del concessionario.

**Art. 19 Foro**

1. Per ogni eventuale controversia tra l'Università degli Studi dell'Aquila e il concessionario, la competenza è del foro dell'Aquila.

Luogo, data

Timbro e firma della Ditta